

Deliberazione 22 giugno 2000

Aggiornamento per il bimestre luglio-agosto 2000 della parte B e delle componenti inglobate nella parte A della tariffa elettrica ai sensi delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97 e 29 dicembre 1999, n. 204/99 (deliberazione n. 113/00)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 22 giugno 2000,
- Premesso che:
 - rispetto al valore preso a riferimento nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 aprile 2000, n. 81/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 98 del 28 aprile 2000, (di seguito: deliberazione n. 81/00), di aggiornamento della tariffa elettrica, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) ha registrato una variazione maggiore del 2%;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;
- Visto l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1999;
- Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000;
- Vista la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) come modificata ed integrata dall'Autorità con: deliberazione 21 ottobre 1997, n. 106/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie

generale, n. 255 del 31 ottobre 1997, deliberazione 23 dicembre 1997, n. 136/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997, deliberazione 24 giugno 1998, n. 74/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1998, deliberazione 27 ottobre 1998, n. 132/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1998, deliberazione 22 dicembre 1998 n. 161/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 304 del 31 dicembre 1998, deliberazione 25 febbraio 1999 n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, deliberazione 22 aprile 1999, n. 54/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 99 del 29 aprile 1999, deliberazione 24 giugno 1999, n. 88/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1 luglio 1999, deliberazione 25 agosto 1999, n. 125/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999, deliberazione 25 ottobre 1999, n. 160/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 256 del 30 ottobre 1999, deliberazione 29 dicembre 1999, n. 206/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, deliberazione 24 febbraio 2000, n. 39/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 49 del 29 febbraio 2000, e con deliberazione n. 81/00 richiamata in premessa;

- Visto in particolare l'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 70/97, nel quale si stabilisce che "La parte B della tariffa verrà aggiornata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento";
- Vista la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, n. 204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306 del 31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235;
- Vista la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2000, n. 108/00 (di seguito: deliberazione n. 108/00);
- Considerato che ai sensi dell'articolo 6, comma 6.7, della deliberazione n. 70/97 l'indice del consumo specifico è fissato pari a 2290 kcal/kWh;
- Considerato che l'articolo 4 della deliberazione n. 108/00 ha disposto modifiche alle modalità di applicazione delle componenti inglobate nella parte A della tariffa relativamente alle forniture in bassa tensione per usi diversi da quelli domestici e di illuminazione pubblica con potenza impegnata inferiore o pari a 1,5 kW e alle forniture a clienti con consumi mensili eccedenti 8 GWh;
- Ritenuto che sia necessario aumentare le aliquote delle componenti inglobate nella parte A della tariffa per compensare il minor gettito derivante dalle modifiche introdotte dal richiamato articolo 4 della deliberazione n. 108/00;

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili

- 1.1 Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'Allegato n. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 febbraio 1999, n. 24/99, e riferito al periodo febbraio – maggio 2000, è fissato pari a 35,688 L/Mcal.
- 1.2 Il costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali per il quarto bimestre (luglio - agosto) 2000 risulta pari a 81,726 L/kWh.

Articolo 2

Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica

- 2.1 Le aliquote della parte B della tariffa elettrica sono fissate come indicato nella tabella 1.
- 2.2 Alla parte B della tariffa elettrica non si applica quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97.

Articolo 3

Aggiornamento delle componenti inglobate nella parte A della tariffa elettrica

Le aliquote delle componenti inglobate nella parte A della tariffa elettrica, per la generalità dell'utenza e per le utenze di cui all'articolo 16, comma 16.2, della deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99, sono fissate come indicato, rispettivamente, nelle tabelle 2 e 3, che modificano le tabelle 1 e 9 della medesima deliberazione.

Articolo 4

Disposizioni finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dall'1 luglio 2000.

Milano, 22 giugno 2000

Il presidente: P. Ranci

Tabella 1 – Parte B della tariffa per tutte le tipologie di utenze

<i>Tipologie di utenza</i>	<i>Parte B</i>
	L/kWh
BASSA TENSIONE	
1) Forniture per usi domestici	
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti:	
a1) consumi mensili fino a 150 Kwh	58,4
a2) consumi mensili in eccesso a 150 kWh e fino a 220 kWh	92,1
a3) consumi mensili in eccesso a 220 kWh e fino a 370 kWh	125,8
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	92,1
2) Forniture per usi di illuminazione pubblica	65,7
3) Altri usi	86,0
MEDIA TENSIONE	
4) Forniture per usi di illuminazione pubblica	61,9
4) Tutti gli usi	79,4
ALTA TENSIONE	
5) Tutti gli usi	70,4

Tabella 2 - Componenti A e UC di cui all'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, per le tipologie di utenza di cui all'articolo 2, comma 2.1, della medesima deliberazione

Tipologie di utenza	A2			A3			A4			A5			UC1		UC2	
	L/cliente anno	L/kWh	L/kWh	L/cliente anno	L/kWh	L/kWh	L/cliente anno	L/kWh	L/kWh	L/cliente anno	L/kWh	L/kWh	L/cliente anno	L/kWh	L/cliente anno	L/kWh
		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh		per consumi mensili nei limiti di 8 GWh	per consumi mensili in eccesso a 8 GWh				
a) Forniture in bassa tensione per usi domestici	-	0,9	0,9	-	9,7	9,7	-	2,1	2,1	-	0,9	0,9	-	-	-	-
b) Forniture in bassa tensione per usi di illuminazione pubblica	-	0,6	0,6	-	7,9	7,9	-	4,0	4,0	-	0,6	0,6	-	-	-	4,7
c) Forniture in bassa tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,9	0,9	-	9,7	9,7	-	4,0	4,0	-	0,9	0,9	-	-	-	6,3
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	7.200	0,4	0,4	105.900	5,0	5,0	-	4,0	4,0	7.100	0,4	0,4	-	-	-	6,3
d) Forniture in bassa tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi di cui: con potenza impegnata non superiore a 1,5 kW	-	0,9	0,9	-	9,7	9,7	-	4,0	4,0	-	0,9	0,9	-	-	-	6,3
di cui: con potenza impegnata superiore a 1,5 kW	7.200	0,4	0,4	105.900	5,0	5,0	-	4,0	4,0	7.100	0,4	0,4	-	-	-	6,3
e) Forniture in media tensione per usi di illuminazione pubblica	-	0,4	0,2	-	5,0	3,0	-	4,0	2,4	-	0,4	0,2	-	-	-	4,4
f) Forniture in media tensione a clienti potenzialmente idonei per tutti gli altri usi	7.200	0,4	0,2	105.900	5,0	3,0	-	4,0	2,4	7.100	0,4	0,2	-	-	-	5,8
g) Forniture in media tensione a clienti vincolati per tutti gli altri usi	7.200	0,4	0,2	105.900	5,0	3,0	-	4,0	2,4	7.100	0,4	0,2	-	-	-	5,8
h) Forniture in alta tensione a clienti potenzialmente idonei	7.200	0,4	0,2	105.900	5,0	3,0	-	4,0	2,4	7.100	0,4	0,2	-	-	-	5,1
i) Forniture in alta tensione a clienti vincolati	7.200	0,4	0,2	105.900	5,0	3,0	-	4,0	2,4	7.100	0,4	0,2	-	-	-	5,1

Tabella 4 - Componenti A e UC per le utenze di cui all'articolo 16, comma 16.2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99 (L/kWh)

	<i>A2</i>	<i>A3</i>	<i>A4</i>	<i>A5</i>	<i>UC1</i>	<i>UC2</i>
Alluminio primario	0,4	5,0	0,0	0,4	0,0	0,0
Ferrovie dello Stato Spa(quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730)	0,4	5,0	4,0	0,4	0,0	0,0
Ferrovie dello Stato Spa, Società Terni Spa e suoi aventi causa(nei limiti quantitativi previsti rispettivamente dall'art.4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n.730, e dall'art. 6 del d.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Utenze sottese, comuni rivieraschi	0,0	bassa tensione 7,0 media e alta tensione 2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Note

All'utenza colpita dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria dopo il 26 settembre 1997, ospitata nei moduli "container" temporanei predisposti dal Dipartimento della protezione civile, si applicano per quanto compatibili le norme previste dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 4 novembre 1998, n. 134/98.